

dei domini collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato Pontificio.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 10, perchè la Commissione si riservò di formularlo diversamente. Ora leggo l'articolo 10, secondo la nuova formula:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti al loro scopo, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purchè la fusione sia domandata da due terzi degli associati. »

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

**Zucconi.** In seguito alla nuova formola dell'articolo 10 presentata dalla Commissione, non avrei che da ritirare il mio emendamento. Se non che prego la Commissione di volermi prestare un momento di attenzione.

Lo scopo che quest'articolo si propone è quello di esimere le associazioni, che hanno piccoli mezzi, dall'essere sottoposte alle formalità richieste dal presente disegno di legge.

Questo concetto era benissimo espresso nell'articolo 10 primitivo, ma non trova più luogo nella nuova formola.

Si dice infatti in quest'articolo che « quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti al loro scopo, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge. »

Ora pare a me che non basti dire che le Società non abbiano beni sufficienti al loro scopo, perchè può avvenire benissimo che ci siano delle Società del genere di quelle a cui ieri alludeva l'onorevole Stelluti, le quali bastino al loro scopo, ma non abbiano mezzi sufficienti per adempiere alle formalità richieste da questo disegno di legge.

Vi sono infatti delle associazioni le quali hanno l'intento di mantenere poca quantità di bestiame col pascolo, o di raccogliere un po' di legname per l'uso domestico; queste raggiungono benissimo il loro scopo; ma basterà questo per sottoporle alle formalità richieste dalla presente legge?

Io quindi desidererei che la Commissione facesse suo l'emendamento che io propongo perchè si rimettano a posto quelle parole che

prima erano contenute nell'articolo 10, e si dicesse cioè:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono ecc. » (*Segni di assenso del relatore*).

**Presidente.** La Commissione, dunque tenendo conto dell'emendamento dell'onorevole Zucconi, propone che si dica:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purchè la fusione sia domandata da due terzi degli associati. »

Va bene, onorevole Zucconi?

**Zucconi.** Benissimo.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 10 così emendato.

(*È approvato*).

« Art. 11. L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a Corpi morali, esclusi i Comuni. »

Gli onorevoli Zucconi, Costa, Vaccaj, Dari, Sacchetti, Fortunato, Grandi, Di Marzo, Capaldo, e Ricci propongono questo emendamento:

*Si sopprimano le parole:* « esclusi i Comuni » *e si aggiungano le altre:* « a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o d'una frazione di Comune. »

**Tittoni, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tittoni, relatore.** L'emendamento dell'onorevole Zucconi esprime in modo più chiaro il concetto della Commissione.

Quindi, senza bisogno di sentirne lo svolgimento, la Commissione dichiara di accettarlo.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 11 con l'aggiunta dell'onorevole Zucconi,